

solì curzolani di esercitare il commercio degli schiavi o di prendervi parte quali interpreti o quali agenti; era ammesso soltanto l'acquisto di schiavi per la propria economia domestica, ma anche in questo caso, se si fosse trattato di una donna e fosse risultato che era cristiana, doveva essere rilasciata libera (c. 36):

Item eodem Millesimo, Indictione et XJ Novembris. In pleno et generali consilio civitatis et insulae Curzulae, in quo fuerunt consiliarij XLVIII eorum nemine discordante, captum fuit, quod aliquis Curzulanus aliquo modo non possit emere aliquam servam, vel servum, poena ducatorum L salvo pro usu suo, nec possit esse interpres, nec aliquam ducat in civitatem per illos de Narento. Et si aliquis duceret aliquam Christianam, quae probaretur fore Christiana, liberetur per Comune Curzulae et ille, qui duceret eam, perdat.

Il giorno 11 di novembre dello stesso anno ed indizione. Nel Consiglio Generale della città e dell'isola di Curzola, nel quale intervennero 48 consiglieri, fu deciso ad unanimità che nessun curzolano possa per alcuna ragione acquistare uno schiavo od una schiava, sotto pena di cinquanta ducati, salvo che per proprio uso; nè possa essere interprete, nè conduca alcuna in città per conto di quelli di Narenta. E se alcuno avesse condotto una cristiana, e fosse provato che era cristiana, sia liberata dal Comune di Curzola, senza indennizzo a chi l'avesse condotta.

Tale deliberazione non doveva aver sortito l'effetto che il Consiglio cittadino si riprometteva, perchè nel 1418 lo stesso ritenne necessario di prendere misure più energiche per mezzo di due ordinanze. Con una si vietava addirittura a tutti indistintamente di «*facere mercantias servorum*», il che è piuttosto da intendersi come abolizione della schiavitù in generale, che non sola proibizione del traffico degli schiavi, comminando una pena pecuniaria doppia della precedente, tanto al commerciante, quanto a chiunque altro che in qualche modo avesse preso parte all'atto di compravendita, pena che doveva essere commutata in quella del taglio della mano destra per chi non avesse potuto pagare; con l'altra si prendeva posizione nei confronti dei Catalani e dei Siciliani, che dovevano essere soliti fare scalo nei porti dalmati per cercare di provvedersi di schiavi slavi.

Tali deliberazioni erano le seguenti:

(c. 141)

Item in eodem Millesimo (1419) et indictione, die vero IX mensis Maij. - Captum obtentum et firmatum fuit quod amodo in antea si aliquis homo cuiuscumque generis, gradus, sexus et conditionis, tam Curzulanus, quam forensis habitator Curzulae, faceret mercantias servorum quocumque modo, vel ingenio, vel esset miscita, aut interpres, vel scriptor litterarum ditorum servorum, vel servarum, vel dator sigilli Curzulae et si aliquis inventus fuerit et probatum ad minus per duos idoneos testes, vel per

Addi 9 del mese di maggio, dello stesso anno (1418), ed indizione. - Fu deciso e confermato che se d'ora innanzi qualcuno di qualsiasi genere, grado, sesso e condizione, tanto curzolano, quanto forestiere dimorante a Curzola, eserciterà il commercio degli schiavi in qualsiasi modo o maniera, o farà da intermediario, o interprete, o estensore delle lettere di detti schiavi o schiave, o fornirà il sigillo di Curzola, e la sua azione sarà provata da almeno due testimoni legali o per voce pubblica, sia assolutamente ob-